



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 21 Marzo 2024

CASI OPERATIVI

Flat tax incrementale: la chiusura e la riapertura della partita Iva non è ostativa alla possibilità di applicare l'agevolazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le novità relative agli ambiti soggettivo e oggettivo del modello 730/2024

di Laura Mazzola

CONTENZIOSO

Il meccanismo di compensazione a due vie ha natura tributaria

di Stefano Chirichigno, Vittoria Segre

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta 4.0 in beni strumentali nuovi: obblighi documentali

di Fabio Landuzzi, Giuseppe Tarantino

IVA

Classificazione doganale ed informazioni tariffarie vincolanti: pareri tecnici agenzia dogane

di Guido Calderaro



CASI OPERATIVI

Flat tax incrementale: la chiusura e la riapertura della partita Iva non è ostativa alla possibilità di applicare l'agevolazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Mario Rossi svolge l'attività di geometra tramite una posizione Iva individuale.

Egli aveva una partita Iva aperta dal 2015 e nel 2021 aveva cessato l'attività in quanto era stato assunto come dipendente presso uno studio tecnico.

Nel 2022 ha deciso di licenziarsi per tornare a svolgere l'attività professionale; pertanto, ha riaperto la partita Iva nel corso del 2022.

Nel 2023 può applicare la *flat tax* incrementale?

Se sì, come deve essere verificato l'incremento di reddito agevolabile?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le novità relative agli ambiti soggettivo e oggettivo del modello 730/2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 730/2024**, da presentare **entro il prossimo 30.9.2024** al Caf, o al professionista abilitato ovvero al **sostituto d'imposta**, può essere presentato dai contribuenti che, nel 2024, rientrano all'interno delle **seguenti categorie**:

- i **pensionati o i lavoratori dipendenti**, compresi i lavoratori italiani che operano all'estero;
- le **persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente**;
- i **soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca**;
- i **sacerdoti della Chiesa cattolica**;
- i **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive**;
- le **persone impegnate in lavori socialmente utili**;
- i **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno**;
- il **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**;
- i **produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, dell'Irap e dell'Iva**.

A decorrere dal **modello 730/2024** è possibile presentare il **modello 730 senza sostituto d'imposta**, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno, nel corso del 2024, un **sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio**.

In realtà, è dal 2012 che il modello 730 può essere presentato dai **contribuenti senza sostituto d'imposta**, ma, fino all'anno scorso, **le regole erano ben più stringenti**.

Infatti, il contribuente **poteva presentare il modello 730 senza sostituto d'imposta**, se rientrava in specifiche categorie, quali:

- i **disoccupati**, ossia i soggetti che avevano perso il lavoro nell'anno di presentazione



della dichiarazione;

- i **lavoratori domestici**, ossia i soggetti che non avevano un datore di lavoro che poteva occuparsi delle operazioni fiscali quali addebiti o rimborsi delle imposte.

Ora, grazie a quanto introdotto dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 1/2024](#), “A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati [...] possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate dall’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio”.

Ai fini della compilazione, occorre, così come fatto in precedenza, **indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto”**.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
COGNOME			A		
NOME					
DENOMINAZIONE					

Successivamente, nel riquadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà in conguaglio”, occorre **barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”**.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO <small>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</small>				
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	COMUNE	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE
				MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input checked="" type="checkbox"/> X

Se dalla liquidazione della dichiarazione **emerge un debito**, il pagamento deve essere effettuato tramite **presentazione del modello F24 di pagamento**.

Se, diversamente, dalla liquidazione della dichiarazione **emerge un credito**, il **rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate**.

Per quanto riguarda l’**ambito oggettivo**, possono utilizzare il modello 730/2024 i contribuenti che **nel 2023 hanno percepito**:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli da lavoro dipendente;
- **redditi fondiari** (terreni e fabbricati);
- **redditi di capitale**;
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva**;



- **redditi diversi;**
- alcuni dei **redditi assoggettabili a tassazione separata e indicati nella sezione II del quadro D.**

Da quest'anno è possibile presentare il modello 730 anche da parte dei contribuenti che, nel 2023, hanno percepito, **direttamente contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, redditi di capitale di fonte estera**, da indicare nella **sezione III del quadro L.**

Inoltre, il modello 730/2024 può essere utilizzato anche da **coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ovvero che sono tenuti al pagamento delle imposte Ivafe, Ivie e cripto-attività.**

Per tali soggetti è stato introdotto il **nuovo quadro W**.



CONTENZIOSO

Il meccanismo di compensazione a due vie ha natura tributaria

di Stefano Chirichigno, Vittoria Segre

Seminario di specializzazione

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Quando, ormai quasi due anni fa, i **produttori si videro arrivare fatture emesse dal GSE** con la causale “*rettifica del prezzo di cessione dell’energia ai sensi dell’art. 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, - Contratto XYZ*”, la registrazione obtorto collo della “pseudofattura” del GSE – alla stregua di un **qualsiasi documento di addebito** (magari solo in contabilità generale senza transitare per i registri Iva) – fu una **soluzione di fatto obbligata**. È chiaro che tali fatture non potevano essere serenamente “*respinte*” (come, senza tema di smentita, avrebbero dovuto) **dai produttori di energia** che tutto avrebbero voluto **fuorché che tale “respingimento” aprisse un tavolo di discussione a due con il GSE** (dato il suo ruolo di “gestore” e come storicamente lo ha interpretato).

Era pressoché inevitabile che la **scelta del contenzioso davanti al TAR potesse farsi preferire** per l’immediatezza e la speranza di poter arginare l’emorragia; si è, per tale via, giunti all’ordinanza n. 1744/2023 del TAR di Milano che ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la **valutazione della compatibilità della norma interna con il diritto europeo**. Lo stesso Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 1126/2023 aveva sospeso in via cautelare gli effetti della sentenza n. 340/23, con cui il TAR Lombardia aveva annullato la delibera dell’ARERA, su cui si fonda l’atto oggetto di ricorso, ha **rinvia la discussione di merito già fissata per il 5.12.23 ad altra data**, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia, seppur attraverso l’onerosa strada del *solve et repete* era prevedibile che prima o poi **ci si sarebbe rivolti** (con i medesimi obiettivi di fondo del ricorso al TAR) alle Corti di Giustizia Tributarie, facendo leva sulla **natura di prestazione imposta**, sostanzialmente un tributo, per insindacabile scelta legislativa, determinato in termini di differenza di prezzo, ma che opera per così dire **su una sfera differente** (quella delle prestazioni imposte) e quindi, per inciso, del tutto **estraneo al campo di applicazione dell’Iva**. Se è vero che un tributo viene identificato con riferimento a

1. il definitivo **depauperamento patrimoniale del soggetto** inciso,
2. la **coattività della prestazione patrimoniale** richiesta (quindi non una modifica di un rapporto sinallagmatico),
3. la destinazione del **gettito ad enti pubblici** vale a dire la funzione pubblica della



prestazione patrimoniale imposta,

sembrava arduo affermare che uno di essi **difetti nel caso di specie.**

Ed in effetti in tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza 355/1/2024, pur dando conto dell'ampia motivazione di segno opposto rinvenibile nella costituzione in giudizio del GSE, **aprendo la strada ad analoghe azioni di rimborso** quale che sia la modalità con cui è stato assolto l'"obolo" in questione. Sarebbe stato interessante leggere su quali basi il GSE **contesti la natura tributaria del prelievo**, tenendo presente che la norma in questione interviene **su un prezzo che ha una base contrattuale** che può essere violentata solo in virtù di una **prestazione patrimoniale imposta** in base ad una fonte autoritativa che faccia leva sugli interessi e su **finalità collettive di rango superiore rispetto a ciò che è legge tra le parti.**



AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta 4.0 in beni strumentali nuovi: obblighi documentali

di Fabio Landuzzi, Giuseppe Tarantino

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

La **disciplina** dei **crediti d'imposta 4.0** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, sia materiali che immateriali, **prevede specifici obblighi documentali** che il contribuente è **tenuto a rispettare**, al fine di maturare e **fruire dell'agevazione fiscale**.

Pertanto, al fine di poter dimostrare la **correttezza del proprio operato** e, quindi, la spettanza del credito, è necessario che venga prestata **particolare attenzione** alle prescrizioni in materia, sin dal momento della pianificazione dell'investimento e, dunque, a partire dalla redazione degli accordi contrattuali, ovvero dall'effettuazione dei relativi **ordini di acquisto**.

La tematica è particolarmente delicata, in quanto il **non corretto adempimento della redazione e conservazione degli oneri documentali comporta il disconoscimento del credito d'imposta**, con conseguente **restituzione delle somme utilizzate in compensazione e versamento delle relative sanzioni ed interessi**.

In primo luogo, il legislatore ha previsto – pena la revoca del beneficio – che sia le **fatture** che gli **altri documenti** relativi all'**acquisto** dei **beni agevolati** (es. contratti di acquisto, ordini di acquisto, contratti di leasing finanziario, ecc.) **contengano**, in modo esplicito, il **riferimento** alle disposizioni di legge che regolano la materia ([articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), e [articolo 1, comma 195, L. 160/2019](#)): ciò al fine di dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi, nonché la **corretta determinazione dell'ammontare delle somme agevolabili**.

La mancata indicazione del riferimento normativo nei suddetti documenti, come chiarito anche dall'Amministrazione finanziaria, comporta – in sede di controllo – la **revoca del beneficio**, limitatamente alla quota parte del credito relativa alla **documentazione non correttamente redatta**.

Alcuni **dubbi** sono sorti in merito all'eventuale inosservanza dell'obbligo in esame **con riferimento al Documento di Trasporto** (DDT). Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 270/2022, si è espressa confermando la necessità che **detta indicazione sia riportata anche nei documenti di consegna** e, quindi, nei DDT, in virtù della



funzione svolta dagli stessi, ossia certificare la consegna dei beni oggetto di agevolazione. Nella risposta viene comunque riconosciuta la possibilità, già prevista dalla precedente [risposta ad interpello n. 438/2020](#), di **regolarizzare i documenti privi** della apposita dicitura, purché l'integrazione avvenga **prima dell'avvio di una verifica**.

Tuttavia, tale interpretazione è stata ritenuta da più parti **eccessivamente estensiva** delle previsioni di legge, anche in considerazione della circostanza che **gli estremi del DDT relativo alla consegna dei beni agevolati vengono**, in ogni caso, **richiamati nella fattura di vendita** che deve – come precedentemente esposto – obbligatoriamente **riportare gli estremi della previsione agevolativa**.

In considerazione di quanto sopra, è stata proposta **un'interrogazione parlamentare** a fronte della quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito la **risposta 5-01787 del 10.1.2024** con la quale ha ribadito che i **DDT** – quali documenti che certificano la consegna della merce – **sono soggetti alle disposizioni generali** che richiedono **l'indicazione** nel documento degli **estremi** della **norma agevolativa**. Tuttavia, il MEF ha altresì evidenziato che **detto obbligo** può ritenersi **assolto qualora** la **fattura** – contenente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative – **richiami chiaramente e univocamente gli estremi del DDT** nel quale è stato **omesso di riportare gli estremi delle disposizioni relative all'agevolazione fiscale**.

Stante la sostanziale analogia delle previsioni di legge contenute nel **Decreto PNRR**, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26.2.2024, è ragionevole ritenere che quanto sopra rappresentato sia estendibile anche alle agevolazioni concernenti i **crediti d'imposta per la transizione 5.0** a supporto della **trasformazione digitale e sostenibile** delle imprese.

Ritornando alla disciplina degli **oneri documentali** dei crediti d'imposta 4.0, in aggiunta all'inserimento degli **estremi normativi nelle fatture e negli altri documenti**, il contribuente è tenuto a ottenere e conservare una **perizia tecnica asseverata** redatta da un **ingegnere o da un perito industriale** iscritti negli appositi albi, la quale attesti che **i beni**:

- possiedono le **caratteristiche tecniche** previsti dagli [allegati A](#) e [B](#) della L. 232/2016 e;
- sono **interconnessi al sistema aziendale** di gestione o alla rete di fornitura.

Detta perizia può essere sostituita da un **attestato di conformità** emesso da un **ente di certificazione** accreditato e, limitatamente al settore agricolo, può essere redatta da un dottore agronomo forestale, da un agrotecnico o da un perito agrario in possesso del diploma di laurea.

Qualora il **costo unitario** dei beni **non superi l'importo di 300.000 euro**, in alternativa, può essere prodotta **una dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentate.

Da ultimo, è prevista un'apposita **comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (vecchio MISE) da inviare tramite apposito modello firmato digitalmente dal legale



rappresentante e trasmesso in formato elettronico via PEC. Detta comunicazione deve essere trasmessa **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Per effetto delle modifiche apportate ai **termini di presentazione dei modelli dichiarativi**, a partire dagli esercizi in corso al 31.12.2023, la comunicazione dovrà essere trasmessa **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio** e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, **entro il 30.9 di ciascun anno**.

Tuttavia, è bene precisare che la suddetta comunicazione ha una **funzione meramente informativa**, utile a far comprendere l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; pertanto, l'omessa comunicazione – a differenza delle prescrizioni precedentemente richiamate – **non costituisce una causa di decadenza** dall'agevolazione. Infatti, sia il diritto di maturazione del credito d'imposta che l'utilizzo in compensazione **non sono subordinati alla trasmissione della comunicazione in parola**.



IVA

Classificazione doganale ed informazioni tariffarie vincolanti: pareri tecnici agenzia dogane

di Guido Calderaro

Seminario di specializzazione

Esportazione delle merci: aspetti di rilevanza ai fini doganali

Scopri di più

Sempre più di frequente, esaminando la struttura organizzativa delle aziende, si riscontra una carenza nella **classificazione tariffaria delle merci** che è un aspetto rilevante dell'accertamento doganale e che **consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata (NC)**, in cui le merci devono essere classificate ([articolo 56](#) e [articolo 57](#), Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU); la nomenclatura combinata è prevista dal Reg. (CEE) n. 2658/1987, in vigore dallo scorso 1.1.1988, il cui allegato I è stato da ultimo aggiornato con il [Reg. di es. \(UE\) 2023/2364 della Commissione del 26.9.2023](#).

In una larga parte delle aziende si osserva che il **personale amministrativo**, logistico o acquisti **non ha consapevolezza** (o ne ha scarsa) **di tale attività** e, soprattutto, delle **implicazioni che possono derivare da un'errata classificazione** della merce; queste, in effetti, sono molteplici e riguardano l'applicazione delle **misure non tariffarie** (es. standard tecnici, quote, divieti, ecc.), di quelle tariffarie (es. diritti doganali e di confine), oltre **agli scopi statistici**.

Il più delle volte l'attribuzione del codice della nomenclatura combinata viene fatta: per **le importazioni**, basandosi su **quella indicata dal fornitore estero** nella fattura o packing list, mentre **in esportazione cercando una corrispondenza nella descrizione delle voci nella Taric** (disponibile on line dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Quasi sempre chi opera in questo modo ignora che la classificazione deve essere fatta utilizzando le 6 **"Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata"** che sono riportate anche nel Reg. di es. (UE) 2023/2364 citato e a **cui si rimanda per un approfondimento**. Vanno poi osservate anche le **note di capitolo quando presenti**.

In altri casi, pure numericamente rilevanti, la classificazione soprattutto in import è confinata al **rappresentante diretto o indiretto incaricato di presentare la dichiarazione doganale**, il quale può avere le competenze per effettuare un'adeguata classificazione ma, spesso, non dispone né delle informazioni tecniche della merce (necessarie per l'attribuzione corretta dalla classificazione), né del tempo che un'analisi approfondita richiederebbe.

Il momento in cui andrebbe effettuata la classificazione tariffaria è quello in cui si concepisce



la distinta base dei beni da realizzare e si definisce il *sourcing* dei materiali necessari (cioè quel processo di individuazione, valutazione e selezione dei fornitori). Il personale tecnico dell'azienda dispone delle **conoscenze che vanno trasferite a chi ha le competenze doganali** per poter operare una corretta classificazione.

Quali, allora, i **rischi che l'azienda può correre**; certamente il mancato rispetto di normative specifiche o divieti, la **commissione di errori nella compilazione** delle dichiarazioni doganali, il **rischio del fermo della merce, il pagamento di diritti doganali e di confine** non adeguati (non dovuti o insufficienti), **l'applicazione di sanzioni**.

Non a caso, la **valutazione di questi rischi è ripresa anche nel percorso di audit per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO** che porta un **operatore economico ad essere considerato affidabile** ai fini doganali e autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l'Ue.

Il modo migliore per affrontare il problema è, quindi, prevedere e impostare correttamente il processo interno di qualificazione della merce importata o esportata, definendo ruoli e competenze adeguate, eventualmente supportate esternamente quando necessario, per organizzare una **corretta classificazione doganale**. Attività che è opportuno, quindi, che venga **definita nell'ambito di una procedura aziendale**.

I classificatori incaricati, per la loro attività, possono avvalersi delle [note esplicative della nomenclatura combinata dell'unione europea \(2019/C 119/01\)](#) pubblicate il 29.3.2019 e periodicamente aggiornate (che forniscono per talune merci le chiavi di lettura della Tariffa doganale), e dei **diversi regolamenti di esecuzione** adottati dalla Commissione europea per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata.

Nonostante l'adeguata organizzazione, **non sempre è possibile pervenire ad un'univoca classificazione** delle merci a causa della complessità delle stesse e delle diverse potenziali interpretazioni. In tali circostanze, viene in aiuto la possibilità di ricorrere alle **Informazioni Tariffarie Vincolanti** (Decisioni ITV), previste dall'articolo 33, CDU, che consentono di avere **certezza sulla nomenclatura combinata** attribuibile ad un bene.

Interessante, a questo proposito, è il quadro europeo che si può trarre dalla consultazione del database *EBTI – European Binding Tariff Information*; dal 2023 risultano complessivamente **emesse n. 51.281 ITV**, di cui (per citare solo alcuni Paesi):

- 30.110 (58,7%) dalla Germania;
- 8.400 (15,5%) dalla Francia;
- 1.771 (3,5%) dalla Spagna;
- 1.449 (2,8%) dall'Olanda;
- 846 (1,6%) dall'Italia.

Rispetto ai Paesi presi a campione, **l'Italia risulta decisamente poco attiva** e sarebbe interessante comprenderne appieno le ragioni; certamente ciò testimonia la **scarsa attenzione**



che si dà nel nostro Paese a questa tematica.

Le ITV vanno richieste all'Autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui le stesse verranno utilizzate (articolo 19 Reg. Del. (UE) 2015/2446 – RD) e una volta rilasciate **sono riconosciute da tutte le autorità** degli Stati membri.

Dall'1.10.2019 la richiesta delle ITV deve essere fatta **attraverso il Generic Trader Portal** (GTP) che consente la compilazione del **formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici** con un'interfaccia armonizzata a livello unionale; tutto il processo avviene attraverso il portale, compresa la ricezione della relativa decisione. La domanda viene accettata dall'autorità doganale **entro 30 giorni dalla sua registrazione a sistema**, sempre che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione della richiesta (articolo 22 CDU). Da tale momento decorrono **i 120 giorni previsti per il rilascio della decisione**, prorogabili di ulteriori 30, salvo sia necessario effettuare a livello unionale apposite indagini o valutazioni.

È opportuno sapere che, in base all'articolo 19, par.2, RD, **tutti i dati della decisione**, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate (che è quindi il caso di precisare all'atto della presentazione della richiesta con apposita indicazione nel campo 10 della domanda), **sono resi pubblici sul Sito Internet della Commissione** (il già citato database *EBTI – European Binding Tariff Information*).

Una volta rilasciate le ITV hanno un **periodo di validità di tre anni dalla data in cui acquistano efficacia** e devono essere indicate nella **dichiarazione doganale** precisando il numero di riferimento della decisione (articolo 20 Reg. Esec. (UE) 2015/2447 – RE).

Le autorità doganali sono tenute a fornire le indicazioni sulla classificazione delle merci (ITV) se la richiesta si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o di una procedura doganale (articolo 33 CDU); **nell'istanza**, a tal proposito, **andranno fornite informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare**. Tale aspetto, che può sembrare di scarsa rilevanza, in realtà **evidenzia che la natura di tale decisione è strettamente correlata agli aspetti doganali** e ciò ne determina la **non utilizzabilità quando l'esigenza, pure meritevole di tutela, risulti finalizzata ad altro scopo**. Con la circolare n. 11/2023 dello scorso 31.3.2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che illustra in dettaglio l'iter per la richiesta delle ITV, questa ha riportato la raccomandazione dei Servizi della Commissione Europea circa l'importanza che le ITV possano **"essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali"**.

Esistono, tuttavia, altre casistiche che possono richiedere un preliminare ed esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare l'effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, anche se non finalizzate a porre in essere operazioni doganali. È questo il caso in cui è necessario prevenire all'individuazione dell'aliquota Iva applicabile alla cessione di beni ricompresi nella [Tabella A](#) allegata al D.P.R. 633/1972.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 32/E/2010](#), al paragrafo 9, indicava la **competenza**



dell'Agenzia delle Dogane all'accertamento tecnico per l'individuazione delle caratteristiche merceologiche dei beni laddove veniva operato un rinvio alle voci della tariffa doganale per l'applicazione di specifici trattamenti fiscali.

Il tema è tornato di attualità con riferimento agli *integratori alimentari* per effetto della modifica operata dall'[articolo 4 ter, D.L. 145/2023](#), al numero 80) della [tabella A](#), parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, recante **l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota Iva del 10%**. Nella nuova formulazione adottata dal legislatore per semplificare l'individuazione degli integratori alimentari che possono fruire dell'aliquota ridotta al 10% si fa riferimento, tra gli altri requisiti, alla **peculiarità di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove**, classificabili nella voce doganale 2106 della NC. Una volta che la classificazione della merce (VD 2106) sia definita e che ricorrono **le altre condizioni previste, il trattamento fiscale ai fini Iva appare dunque conseguente**.

Poiché la classificazione degli integratori in questione non appare sempre agevolmente determinabile, può essere opportuno ricorrere al supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **con due differenti richieste**:

- **Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)**, se il bene in esame è **oggetto di operazioni doganali**;
- **Parere tecnico IVA**, laddove non vi sia una correlazione con operazioni doganali.

Il Parere tecnico Iva va richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accettare la composizione e qualificazione della merce, con un'istanza nella quale venga descritta in dettaglio la merce, fornite le schede tecniche, fotografie della merce e del suo imballaggio ed eventualmente campioni da sottoporre all'analisi dei Laboratori chimici doganali. Anche per tale procedura il **procedimento ha una durata di 120 giorni**, salvo l'eventuale sospensione legata all'esito dell'analisi.

La complessità del sistema di classificazione delle merci, le diverse procedure utilizzabili a seconda delle condizioni e finalità per le quali si opera, rendono evidente la necessità di non trascurare l'attività di classificazione delle merci in azienda che, peraltro, condiziona poi, tra gli altri, anche **ulteriori aspetti di ampia rilevanza quali l'origine delle merci sia non preferenziale che preferenziale**.